

è data facoltà agli operatori di lasciare il mercato dopo le ore 12.00;

e) orario di sgombero dell'area di mercato:

lo sgombero totale dell'area mercatale dovrà essere completato entro e non oltre le ore 13.30;

3.2. A nessun operatore è consentito – salvo casi di comprovata e eccezionale gravità - abbandonare anticipatamente il mercato.

CAPO III

ACCESSO ALLE AREE E POSTEGGI

ART. 4 - AMPIEZZA TOTALE DELL'AREA PUBBLICA

4.1. L'ampiezza complessiva dell'area data in concessione per un periodo di tempo pluriennale, per essere utilizzata dagli interessati è di: *SOSTITUITO CON DEDERAZIONE*
EE N° 26 DEL 13/6/2003
mq. ~~1120.~~

ART.5 - DIMENSIONI DEI POSTEGGI

5.1. Le dimensioni dei posteggi sono determinate come indicate nel dettaglio alla planimetria allegata.

5.2. E' fatto divieto all'operatore commerciale di occupare uno spazio diverso da quello previsto nella concessione di posteggio.

La violazione a questo limite sarà punita come violazione al presente regolamento.

5.3. Il mezzo usato per il trasporto delle merci poste in vendita dovrà essere posteggiato all'interno del posteggio assegnato, a condizione che non limiti la visibilità dei banchi adiacenti.

Non sono considerati "UNICO MEZZO" i rimorchi collegati a veicolo trainante o motrice. In questo caso il mezzo più grande sarà quello che verrà parcheggiato nel posteggio, fatta salva la condizione del precedente comma sulla limitazione di visibilità degli altri banchi.

5.4. Deve essere sempre assicurato il passaggio di automezzi di pronto soccorso e di emergenza.

ART. 6 - CIRCOLAZIONE PEDONALE E VEICOLARE

6.1. Durante l'intero orario mercatale (accesso, vendita e sgombero) è vietata la circolazione dei veicoli nelle aree destinate al mercato ad eccezione dei mezzi di emergenza e pronto soccorso, dei veicoli degli operatori mercatali e di quelli dei residenti.

6.2. E' vietata la sosta dei veicoli nei tratti e negli spazi liberi dalle installazioni di vendita.